

**Testo vigente (NTA P. di R. n. 1, 2 e 3)**

**Art. 18**

Al piano terra degli edifici esistenti o di nuova costruzione, oltre alla destinazione residenziale e turistico-ricettivo, sono ammessi esclusivamente esercizi commerciali di vicinato, **attività direzionali** ed attività destinate all'artigianato di servizio alla persona e all'artigianato artistico e/o tradizionale; ~~E' ammesso l'insediamento di attività direzionali di pubblica utilità (ambulatori, uffici postali, servizi e uffici comunali, assistenza sociale e sanitaria).~~

Tale disposizione è prevalente rispetto a tutte le previsioni contenute nei piani di recupero di iniziativa pubblica vigenti (Pieve Centro, n. 1, n. 2 e n. 3) ed in particolare alle schede di progetto allegate agli stessi strumenti.

Tutte queste attività dovranno assicurare l'assenza di rumori ed esalazioni nocive. Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario potrà adottare opportune misure che assicurino analoghe condizioni di protezione nei confronti di impianti e laboratori esistenti.

Le attività commerciali e quelle artigianali potranno essere estese anche al piano primo sovrastante i locali di piano terra, ~~solamente questi ultimi tuttavia.~~ **In tal caso, i locali al piano primo, non** potranno essere dotati di vetrine ~~o mostre,~~ **ma i fori finestra dovranno avere dimensioni e caratteristiche tradizionali in sintonia con la tipologia architettonica del Centro Storico.**

**Le destinazioni d'uso ammesse, fatto salvo quanto previsto al primo comma, sono quelle previste all'art. 28 delle Norme Tecniche Operative allegate al Piano degli Interventi vigente.**